

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZ.LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI**

**PROCLAMI EX ART 151 C.P.C. AI CONTROINTERESSATI**

**MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO MIUR E DELL'USR SICILIA**

**PER**

**SALAMONE Giuliana Monica (C.F. SLMGNM73L60G371A), nata il 20.07.1973 a Paternò (Ct) e residente a Ragalna (Ct) – CAP 95030 - alla Via Cairoli n. 6, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Andrea de Bonis (C.F.: DBNNDR86H27H926P - andreadebonis@pec.studiolegaledebonis.com) del Foro di Potenza e Avv. Alberto Valerio (C.F.: VLRLRT78C22E223S - valerio.alberto@avvocatibari.legalmail.it) del Foro di Bari, giusta procura in atti (*Allegato A*), elettivamente domiciliata presso i difensori sull'indirizzo pec risultante da Registri di Giustizia; i sottoscritti procuratori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., di voler ricevere le **comunicazioni e notificazioni** relative al presente procedimento al **numero di fax 0971-275503** ed alla seguente casella di **posta elettronica certificata: andreadebonis@pec.studiolegaledebonis.com e valerio.alberto@avvocatibari.legalmail.it;****

**Ricorrente**

**CONTRO**

**- il Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);**

**Resistente**

**NONCHE' CONTRO**

**- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);**

**Resistente**

**NONCHE' CONTRO**

**- i docenti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) ADEE ed EEEE**



della Provincia di Catania, valide per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, in cui attualmente la ricorrente è iscritta con riserva;

- i docenti iscritti nelle Graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania delle scuole di cui alla m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8590072.10-08-2022 ([Allegato B – sedi supplenze](#)) , in cui la ricorrente è attualmente iscritta, valide per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024:

Controinteressati

#### PER L'ACCERTAMENTO

in capo alla ricorrente, in possesso di abilitazione conseguita all'estero, del diritto soggettivo all'accesso parziale di cui agli artt.1 *bis* e 5 *septies* e 3 co. 2 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 in attuazione dell'art. 4 *septies* della Direttiva Europea n. 2005/36/UE e n. 55/2013 e all'inserimento con riserva senza limitazioni, nella prima fascia delle c.d. GPS previste dalla OM n° 112/2022, e del conseguente diritto al conferimento dei contratti a tempo determinato per il biennio 2022/2024, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 7 co. 4 lett. e) della stessa OM n°112/2022, del diritto soggettivo della ricorrente alla chiamata per l'assunzione in conseguenza dell'inserimento con riserva di parte ricorrente in esito alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, per l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente ad essere parte destinataria di un contratto individuale di lavoro, con consequenziale chiamata e stipula del contratto nelle sedi di preferenza espresse, con conseguente condanna delle resistenti all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

#### PREVIA DISAPPLICAZIONE

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000112.06-05-2022, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* ([Allegato 1](#)), in ogni parte contrastante con il diritto soggettivo e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui:

- all'art. 7, comma 4, lett. e) (*“Istanza di partecipazione”*) prescrive che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento*



*del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio",* così escludendo dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico i docenti che, come parte ricorrente, conseguita l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione con riserva nelle GPS ed hanno presentato l'istanza di riconoscimento del titolo estero;

- della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico, prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0018095.11-05-2022 ([Allegato 2](#)), nella parte in cui esclude dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico i docenti che, come parte ricorrente, hanno già conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno chiesto l'ammissione alle GPS con riserva ed hanno presentato l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, senza aver ancora ottenuto tale riconoscimento;
- della CIRCOLARE SUPPLENZE n°28597 del 29 luglio 2022 ([Allegato 3](#)) e dell'AVVISO N°28656 del 1° agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle 150 domande di preferenza ai fini delle supplenze ([Allegato 4](#)).
- provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0011302.01-08-2022.h.14:55 ([Allegato 5](#)) e provvedimento prot. n. \_m\_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0014751.26-08 ([Allegato 6](#)) 2022.h.15:42 e relativi allegati ([Allegato 7](#) e [Allegato 7.1](#)) - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII – Ambito territoriale di Catania recanti approvazione definitiva delle graduatorie GPS ADEE e EEEE in cui risulta iscritta la ricorrente SALAMONE, recanti inserimento con riserva ed impedienti la chiamata per il conferimento di supplenze.

**NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

a disporre l'individuazione della ricorrente in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*:

**FATTO**



La ricorrente, docente non di ruolo, ha conseguito all'estero (Romania) il titolo di abilitazione/specializzazione utile all'insegnamento su sostegno, per le classi ed insegnamenti di interesse, di cui ha chiesto il riconoscimento in Italia ([Allegato 8](#)) ed ha chiesto, in forza di quel titolo, l'inserimento nella prima fascia sul sostegno delle nuove GPS, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6.5.2022, pubblicata l'11.5.2022 ([Allegato 9](#)).

In particolare, la ricorrente, che ha conseguito il diploma in Romania, ha richiesto ma non ancora ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo estero ([Allegato 10](#)) ed ha proposto ricorso avverso il silenzio innanzi al Tar Lazio (RG 2022 11519/2022 - in attesa di fissazione udienza di discussione) senza tuttavia ricevere ancora alcun riscontro.

La stessa ricorrente è stata inserita - con riserva – nelle seguenti graduatorie:

- GPS Catania, Codice Graduatoria ADEE, Fascia 1, Posizione 877;
- GPS Palermo, Codice Graduatoria EEEE, Fascia 1, Posizione 1247,

approvate con provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0011302.01-08-2022.h.14:55\_(cfr. [Allegato 5](#)) e provvedimento prot. n. \_ m\_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0014751.26-08-2022.h.15:42 (cfr. [Allegato 6](#)) e relativi allegati (cfr. Allegati [7](#) e [7.1](#)) - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII – Ambito territoriale di Catania.

Nel predisporre la domanda di informatizzazione per la nomina delle supplenze annuali ([Allegato B](#)) alla ricorrente, per fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione resistente, è stata preclusa la possibilità di scegliere le 150 sedi per l'assunzione di incarichi a tempo determinato sul sostegno, relativamente alla propria posizione in prima fascia della GPS ADEE e EEEE.

Tuttavia, l'Amministrazione non procederà ad individuare parte ricorrente in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, in ragione dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie di interesse, avvenuta ai sensi dell'art.7, co.4, lett. e) O.M. n.112/2022, precludendole la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato per il biennio 22/23-23/24 sulla specializzazione su sostegno.

Con la conseguenza, ingiusta, che parte ricorrente sta subendo l'effetto della lesione, ad opera dell'Amministrazione, del suo diritto soggettivo alla chiamata come supplente e alla sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, derivante dalla utile collocazione in graduatoria.



Si precisa che il posto in cui è collocata le consente di essere chiamata come supplente, stante il maggior numero di posti disponibili, per i quali attingere dalle graduatorie

L'Amministrazione sta procedendo alle chiamate, senza interessare la ricorrente. Ciò perché l'O.M. n.112/2022 non consente all'Amministrazione di procedere alla chiamata di coloro che, pur inseriti nelle GPS sostegno di interesse, siano in attesa del riconoscimento del titolo estero con cui sono stati iscritti in I fascia.

Ciò premesso, il presente ricorso è fondato alla stregua delle seguenti brevi considerazioni in

## **DIRITTO**

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

**I. Lesione del diritto soggettivo all'assunzione della ricorrente inserita nella I fascia delle GPS ADSS E ADMM – Nullità ex art. 1418 c.c. di tutte le disposizioni che impediscono alla ricorrente la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro in conseguenza della violazione art. 1, 3, 35 e 97 Cost. ed art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplinante il diritto soggettivo al conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo utilmente collocato nelle graduatorie provinciali e di istituto.**

L'iscrizione in prima fascia nelle GPS di interesse consente il conferimento delle supplenze agli aspiranti utilmente collocati in quelle graduatorie. Tale iscrizione deve consentire anche a chi ha un titolo di abilitazione/specializzazione conseguito in un Paese estero (come la ricorrente) di ottenere contratti individuali annuali per le supplenze. Tale possibilità, nel caso concreto, è impedita a priori dall'iscrizione con riserva e dagli effetti collegati a tale riserva dall'O.M. n.112/2022 e dai successivi atti dell'Amministrazione.

La riserva impedisce completamente alla ricorrente, pur iscritta nelle graduatorie GPS ADSS e ADMM in prima fascia, in base ad un titolo conseguito all'estero (Romania) e in corso di riconoscimento in Italia, di ottenere una supplenza e di essere destinataria di un contratto individuale di lavoro.

Rileva il fatto che la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi, comprese quelle finalizzate all'immissione in servizio stessa (cfr. **Tar Lazio n. 3400/2019**).



E' noto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, nelle more del perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, l'immissione deve essere preservata e deve esplicare effetti in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dal conferimento delle supplenze, poiché, altrimenti, la stessa immissione nelle graduatorie - seppur con riserva - risulterebbe inutile e *tamquam non esset*. Nel caso che ci occupa, il diritto soggettivo della ricorrente alla chiamata per il conferimento delle supplenze, prevista da fonte legislativa, è inciso in maniera illegittima proprio dall'Amministrazione, che preclude la chiamata dell'aspirante supplente, impedendo la sottoscrizione, a valle del procedimento amministrativo (che nel caso concreto risulta concluso, con l'inserimento della ricorrente in prima fascia) del contratto di lavoro.

Alla ricorrente, che ha richiesto l'ammissione con riserva, è inibita la possibilità, sino all'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese intracomunitario, di poter essere destinataria di contratti di lavoro per il sostegno, per il quale ha conseguito la specializzazione in un Paese UE. Siffatta prescrizione è illegittima, in quanto fissa indebitamente requisiti limitativi su diritti soggettivi, di rango legislativo e di rango costituzionale e fissando tali requisiti penalizza ingiustamente e irragionevolmente chi abbia conseguito l'abilitazione in un Paese UE.

Di certo non sfuggirà all'Ill.mo Giudice adito, la **nullità dell'O.M. 112 /2022 per il contrasto con norme di rango superiore, costituzionali, di rango primario interno e comunitarie, in ragione dell'assenza di valore e forza normativa, superiore alle disposizioni di legge ad essa sovraordinate** (in tal senso si veda **TAR Bari, sentenza N. 1499/2021**, che ha espresso il principio con riferimento all'O.M 60/2020 di pubblicazione della GPS relativa al biennio 2020/2022).

In altre parole, il tempo occorrente allo Stato Italiano per istruire e portare a compimento il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, oltretutto in Paese UE, non può impedire l'accesso alle supplenze e non può riverberarsi in danno della parte che abbia prescelto di compiere il percorso di specializzazione in un paese comunitario piuttosto che in Italia, dal momento che lo Stato Italiano – in riferimento alle GPS 2022-2024 - ha in concreto scelto di consentire l'iscrizione con riserva a coloro i quali, come la ricorrente, si trovino in tale situazione.

Si rappresenta ulteriormente che nella sede che ci occupa, la fattispecie per cui è causa investe il



diritto soggettivo ad ottenere un contratto di lavoro, motivo per cui trova applicazione il principio di diritto sancito dalla sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione III Bis, N. 03137 del 11.3.2020, laddove testualmente si legge: “In applicazione di principi processuali consolidati, l’ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che pur sottoposto alla condizione risolutiva del rigetto nel merito del ricorso, non comporta una deminutio della facoltà inerenti il provvedimento. In sostanza, l’ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti, potendo questi essere caducati dal successivo svolgimento del giudizio, ma garantisce, fino alla decisione di merito, la piena tutela della situazione controversa, posto che, in caso contrario, verrebbe frustrato l’interesse azionato che, pur avendo ottenuto una decisione cautelare favorevole, non potrebbe essere esercitato nel pieno delle sue facoltà. Pertanto, è da considerare illegittimo il provvedimento impugnato, laddove distingue tra docenti inseriti a pieno titolo e docenti inseriti con riserva, e quindi con una pronuncia cautelare favorevole”.

Sarebbe stato sufficiente prevedere con l’Ordinanza l’obbligo di apporre la condizione risolutiva al contratto di lavoro del docente, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente per diniego del riconoscimento del titolo estero: ciò avrebbe consentito di stipulare il contratto e di risolverlo in caso di comprovata inesistenza delle condizioni di legge. Invece, l’ammissione con riserva, allo stato, impedisce radicalmente la stipula di contratti e tale misura si manifesta lesiva del diritto soggettivo della ricorrente alla chiamata, al conferimento delle supplenze, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.

**Tutti gli atti amministrativi indicati in epigrafe sono illegittimi e devono essere disapplicati ai sensi dell’art. 4 all. F della Legge n. 2248 del 1865 (L.A.C.) per violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell’art. 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come convertito in legge e modificato, degli artt. 1, 3, 35 e 97 della Costituzione, degli artt. 26 e 53 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) - eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà della motivazione - violazione art. 97 Cost – eccesso di potere per violazione del canone di proporzionalità;**

**I.a** - Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni,



dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.

La norma in esame, che prevede il diritto soggettivo di coloro utilmente collocati in graduatoria ad essere destinatari di contratti individuali annuali di supplenza, non autorizza il Ministero ad introdurre nessuna disposizione limitativa, del tenore di quella che ci occupa, che in concreto impedisca, agli aspiranti interessati che abbiano conseguito un titolo estero (intracomunitario) per l'insegnamento, di essere esclusi dall'inserimento nelle GPS e dai contratti di lavoro a tempo determinato per tutto il tempo di durata del procedimento di riconoscimento del titolo estero, laddove abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo in Italia.

Pertanto, la limitazione prevista dai provvedimenti impugnati non trova copertura legislativa e viola il diritto al lavoro, come noto costituzionalmente garantito degli artt. 1, 3, 35 e 97 della Costituzione.

Ulteriormente è irragionevole il trattamento riservato a chi, come la ricorrente, pur inserita in prima fascia, non può essere destinataria dei contratti in attesa della conclusione del procedimento (avviato, nel caso concreto) di riconoscimento del titolo in Italia. Non si vede perché debba essere impedita la sottoscrizione dei contratti alla ricorrente, presente con riserva in graduatoria, in pendenza del procedimento di riconoscimento di quel titolo.

La previsione di sfavore riservata ai docenti che non abbiano conseguito i prefati titoli Italia, essendo loro impedito di poter essere destinatari dei contratti di lavoro, è assolutamente irragionevole e non trova adeguata motivazione nei provvedimenti indicati in epigrafe, dando luogo a un trattamento irragionevole e manifestamente ingiusto della ricorrente, che ha seguito il





necessario percorso di studio in un Paese estero per poter insegnare sul sostegno.

Ai sensi degli artt. 26 e 53 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i diplomi, i certificati e altri titoli di studio rilasciati nei vari Stati membri devono essere reciprocamente riconosciuti nell'ambito dell'UE, e le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro devono essere coordinate e armonizzate al fine di consentire ai cittadini europei di beneficiare, effettivamente, di tali riconoscimenti.

Se da un lato i provvedimenti illegittimi, con riguardo all'iscrizione con riserva nelle GPS, consentono a chi ha un titolo di abilitazione/specializzazione conseguito in un Paese estero (nel caso di specie Ue) di chiedere l'iscrizione, dall'altro impediscono a priori – non solo in caso di rigetto del richiesto riconoscimento - di divenire destinatario di un contratto individuale di lavoro su supplenza.

**Sicché, emerge in modo lapalissiano la nullità dell'O.M. 112 /2022 per il contrasto con norme di rango superiore, costituzionali, di rango primario interno e comunitarie, in ragione dell'assenza di valore e forza normativa, superiore alle disposizioni di legge ad essa sovraordinate (in tal senso si veda TAR Bari, sentenza N. 1499/2021, che ha espresso il principio con riferimento all'O.M 60/2020 di pubblicazione della GPS relativa al biennio 2020/2022).**

Si ribadisce il fatto che la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate all'immissione stessa (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019).

Come detto, nelle more del perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, l'immissione deve essere preservata e deve esplicitare effetti in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dal conferimento delle supplenze, poiché, altrimenti, la stessa immissione nelle graduatorie - seppur con riserva - risulterebbe *tamquam non esset*. I provvedimenti di cui si invoca la disapplicazione sono lesivi ed illegittimi proprio nella parte in cui precludono la chiamata della ricorrente al fine della sottoscrizione, a valle del procedimento amministrativo (procedimento che nel caso concreto risulta concluso, con l'inserimento della ricorrente in prima fascia) del contratto individuale di lavoro per la supplenza.



L'ammissione con riserva, allo stato, impedisce radicalmente la stipula di contratti e tale misura si manifesta essere ingiusta e sproporzionata rispetto alla finalità da tutelare, con conseguente illegittimità.

Ebbene, è di tutta evidenza che proprio l'applicazione dei suesposti principi di diritto, non può giustificare l'esclusione dalla possibilità di essere destinataria di contratti di lavoro a tempo determinato, peraltro operata sulla base dell'art. 7 dell'O.M. 112/2022, che, lo si rimarca, costituisce fonte subordinata alle citate norme di rango superiore.

Si rappresenta ulteriormente che nella sede che ci occupa, la fattispecie per cui è causa investe il **diritto soggettivo ad ottenere un contratto di lavoro**, motivo per cui trova applicazione il principio di diritto sancito dalla **sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione III Bis, N. 03137 del 11.3.2020**, laddove testualmente si legge: *“In applicazione di principi processuali consolidati, l'ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che pur sottoposto alla condizione risolutiva del rigetto nel merito del ricorso, non comporta una deminutio della facoltà inerenti il provvedimento. In sostanza, l'ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti, potendo questi essere caducati dal successivo svolgimento del giudizio, ma garantisce, fino alla decisione di merito, la piena tutela della situazione controversa, posto che, in caso contrario, verrebbe frustrato l'interesse azionato che, pur avendo ottenuto una decisione cautelare favorevole, non potrebbe essere esercitato nel pieno delle sue facoltà. Pertanto, è da considerare illegittimo il provvedimento impugnato, laddove distingue tra docenti inseriti a pieno titolo e docenti inseriti con riserva, e quindi con una pronuncia cautelare favorevole”* ([Allegato 11](#)).

Si rappresenta che l'illegittimità dell'O.M. 112/2022 è stata già vagliata dalla giustizia amministrativa nell'ambito dei ricorsi collettivi instaurati per la tutela degli interessi legittimi dei docenti con posizione identica alla ricorrente, avendo il **TAR Lazio nell'ordinanza N. 4021/2022 del 23.6.2022** espressamente dichiarato *“Considerato a un primo e sommario proprio della fase cautelare che: - i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all'estero il titolo di specializzazione utile all'insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'art. 3 comma 10 lett. a) dell'OM MI prot. n. 112 del 6/5/2022; - la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di*



*regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019); - l'ordinanza n. 112/2022 nella parte in cui dispone che "l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto" reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti" ([Allegato 12](#)).*

Ed ancora l'illegittimità dell'O.M. 112/2022, è stata ribadita dal **Consiglio di Stato con l'ordinanza del 14.9.2022** ([Allegato 13](#)) con la quale ha rigettato l'appello cautelare proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso l'ordinanza del 23.6.2022.

Ai fini della fondatezza dei motivi di diritto posti a fondamento del ricorso si allega la recentissima sentenza del Tribunale di Genova Sezione Lavoro del 27.10.2022 n. 65, con la quale il Giudice del Lavoro Dott. Alessandro Barengi, ha così testualmente disposto *"Il Giudice definendo il giudizio Dichiaro il diritto della ricorrente a stipulare contratti a tempo determinato ovvero ad ottenere nomine dalla GPS prima fascia, posti di sostegno, finalizzate all'immissione in ruolo, in base alla posizione occupata nella GPS per sostegno e nelle rispettive graduatorie di seconda Fascia d'istituto della provincia di Genova, valide per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24. Condanna il Ministero a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 1600,00 oltre al rimborso forfettario, oltre Iva e CPA; riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza"* ([Allegato 14](#)).

È evidente, dunque, che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l'immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati.

\*\*\* \*\*

### **SUL PERICULUM IN MORA**

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta misura cautelare, considerato che la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, ad opera dell'Amministrazione, comporta l'impossibilità, per la stessa, di essere destinataria di contratto individuale di lavoro per la supplenza per l'anno scolastico in corso (2022-2023) sulle ulteriori chiamate di gennaio - febbraio.

1) **A seguito dell'inserimento con riserva della ricorrente nelle graduatorie nella prima**



fascia, spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure, in mancanza di idonea tutela cautelare, la ricorrente sta subendo **il pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dall'impossibilità di essere nominata supplente, dall'impossibilità di indicare le sedi in cui svolgere la prestazione lavorativa e dall'impossibilità di essere chiamata per la sottoscrizione dei contratti individuali**, con ogni ovvia conseguenza sul piano professionale che ne deriverebbe.

Come noto, le chiamate da parte dell'Ufficio Scolastico sono in corso: la necessità della tutela cautelare è collegata al fatto che occorre garantire l'effettiva possibilità della ricorrente di partecipare alle chiamate e di stipulare il contratto individuale. La mancata chiamata determina la definitività della lesione del diritto soggettivo della ricorrente per l'anno scolastico in corso, per impossibilità di divenire supplente. Ulteriormente sussiste il danno grave ed irreparabile derivante dalla impossibilità di compilare le domande su piattaforma telematica, effetto dell'inserimento con riserva nelle c.d. GPS in ragione dell'art.7 co.4 lett.E della OM n°112/2022 e conseguente impossibilità di scelta delle sedi.

D'altro canto, come si è detto, dalla mancata chiamata sta derivando, oltre che una **violazione del diritto al lavoro**, anche una **profonda disparità di trattamento**, per il sol fatto di aver conseguito un titolo necessario in uno dei Paesi UE e non in Italia.

Si precisa che la posizione della ricorrente, in entrambe le graduatorie GPS, è utile per la chiamata per le supplenze.

Ed ancora, nel predisporre la domanda di informatizzazione per la nomina delle supplenze annuali alla ricorrente, per fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione resistente, è stata preclusa la possibilità di scegliere le 150 sedi per l'assunzione di incarichi a tempo determinato sul sostegno, relativamente alla propria posizione in prima fascia della GPS ADEE e EEEE

È evidente, dunque, che la posizione giuridica e professionale di parte ricorrente può trovare tutela soltanto mediante la richiesta misura cautelare.

Impedire a parte ricorrente, pur essendo inserita nelle graduatorie GPS in prima fascia e pur avendo scelto le 150 sedi di preferenza, di essere destinataria del contratto di lavoro, in altri termini, ne sta frustando le relative ambizioni professionali, posto che si vede inutilmente impedito ogni effetto dalla sua partecipazione al procedimento per la formazione delle graduatorie.



Si rappresenta che la ricorrente è allo stato inoccupata e non ha fonti di reddito proprie.

\*\* \*\*\* \*\*

Tanto premesso, **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE adito**

**-in via cautelare:** in accoglimento del presente ricorso, accogliere la domanda cautelare proposta, e consentire alla ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle GPS dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Catania, di essere convocata per il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2022-23, anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento, per l'attribuzione delle supplenze e consentire la conseguenziale stipula dei contratti di lavoro subordinato di proprio interesse, anche con assegnazione del posto di sostegno in deroga per a.s. 2022/2023, ordinando, a tal fine, alle Amministrazioni di porre in essere ogni tipo di misura idonea allo scopo, ivi compresa la possibilità di scegliere tra le 150 sedi di scuola indicate per il conferimento delle supplenze annuali;

**-nel merito,**

1) accogliere il ricorso di merito che si introdurrà innanzi codesto Tribunale e per l'effetto, previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe nel presente atto, in ragione dell'accertamento della loro illegittimità ai sensi Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (L.A.C.), accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle graduatorie GPS come indicato in epigrafe, ad essere utilmente convocata dalle Amministrazioni resistenti per il conferimento delle supplenze per il prossimo biennio scolastico (2022-23/2023-24), anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento, per l'attribuzione delle supplenze e accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla conseguenziale stipula dei contratti di lavoro subordinato di proprio interesse, anche con assegnazione del posto di sostegno in deroga per a.s. 2022/2023, ordinando, a tal fine, alle Amministrazioni di porre in essere ogni tipo di misura idonea allo scopo, ivi compresa la possibilità di scegliere tra le 150 sedi di scuola indicate per il conferimento delle supplenze annuali;

2) condannare le Amministrazioni resistenti a convocare la ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto individuale di lavoro, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della



pretesa *de qua*.

3) per l'effetto, condannare l'Amministrazione a ricostruire la carriera in punto di trattamento economico e giuridico, con risarcimento del danno in forma specifica, e in subordine, per equivalente. Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei difensori, per dichiarato anticipo.

Si allegano:

A. Procura alle liti.

B. [Scelta sedi supplenza](#)

[1. Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 112 del 06-05-2022;](#)

[2. Nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico, prot. n. 18095 dell'11-05-2022;](#)

[3. CIRCOLARE SUPPLENZE n°28597 del 29.7.2022;](#)

[4. AVVISO n 28656 del 01-08-2022;](#)

[5. DECRETO approvazione graduatorie GPS Catania 1 agosto 2022;](#)

[6. DECRETO aggiornamento graduatorie GPS Catania 26 agosto 2022;](#)

[7. GRADUATORIA ADEE;](#)

[7.1. GRADUATORIA EEEE;](#)

[8. Domanda di riconoscimento titolo estero;](#)

[9. Domanda inserimento in GPS](#)

[10. Ricorso TAR Lazio rg 11519-2022 Riconoscimento titolo estero;](#)

[11. Sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione III Bis, N. 03137 del 11.3.2020;](#)

[12. Ordinanza TAR Lazio N. 4021/2022 del 23.6.2022;](#)

[13. Ordinanza Consiglio di Stato del 14.9.2022;](#)

[14. Sentenza del Tribunale di Genova Sezione Lavoro del 27.10.2022 n. 65;](#)

[15. dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.](#)

- [attestazione di conformità.](#)

In via istruttoria, si chiede di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio tutti i provvedimenti amministrativi indicati nell'epigrafe del presente ricorso ex art. 700 c.p.c., nonché l'esibizione di ogni provvedimento con il quale è stata disposta l'assegnazione di posti di sostegno in deroga per a.s. 2022/2023.



Ai sensi del T.U. Spese Giustizia si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo unificato in ragione del reddito della ricorrente, come da dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. che si produce (*Allegato 11*).

\*\* \*\*\* \*\*

### ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente ad essere destinataria di contratti di lavoro in quanto inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze del personale docente, oltre che nelle Graduatorie di Istituto della provincia di Catania, valide per il biennio 2022/2024.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli inseriti nelle cennate graduatorie, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette ridette GPS di I fascia e d'Istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione di competenza, nella specie:

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588)**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ([ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it));
- all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania (C.F.**



80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);

A fondamento dell'istanza si richiama il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018) – ritenuto applicabile anche alla mobilità scolastica (v. **Cass. n. 36356/2021**) –, per il quale, ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione.

Ed ancora, sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo **Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106**, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero e della sede locale, sono invece costantemente seguiti da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico convenuti: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa sul sito internet del Ministero dell'Istruzione (**C.F. 80185250588**) o sul sito internet dell'Ufficio Scolastico





Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829):

- Autorizzare la notificazione nei confronti di docenti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze del personale docente, classi ADEE e EEE, oltre che nelle Graduatorie di Istituto della provincia di Catania, valide per il biennio 2022/2024, in cui la ricorrente è attualmente iscritta in prima fascia, che sarebbero eventualmente controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588) MIUR o sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“i docenti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze del personale docente, classi ADMM e ADSS, oltre che nella 40 Graduatorie di Istituto analiticamente specificate nel presente ricorso della provincia di Palermo, valide per il biennio 2022/2024”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

\*\* \*\*\* \*\*

Gli scriventi Avvocati dichiarano che il presente atto è stato redatto con l'inserimento di collegamenti ipertestuali e/o indice sommario, in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55, introdotto dall'art. 1 del D.M. Giustizia 8.3.2018, n. 37 e ss.mm e, per l'effetto, chiedono che il Giudice adito, in sede di liquidazione delle competenze di giudizio, voglia applicare la maggiorazione del 30%, prevista dalla richiamata norma.

Potenza, 30 gennaio 2023.

Avv. Andrea de Bonis

Avv. Alberto Valerio

(atto sottoscritto digitalmente per il Collegio difensivo)

